

PROVINCIA DI LIVORNO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2020 / 2022, con possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore anno (annualità 2023) ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016.

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

Il presente capitolato disciplina la scelta della società per il servizio professionale di brokeraggio assicurativo in favore della Provincia di Livorno, così come definito ai sensi del D. Lgs. 209 del 7.09.2005.

L’espletamento dell’incarico sarà a titolo tale contratto non comporta alcun onere finanziario diretto per la Provincia di Livorno, in quanto la prestazione è remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole compagnie assicuratrici, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi ed entro i termini indicati all’interno delle offerta economica.

ART. 2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L’incarico professionale del servizio di brokeraggio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso, compresa la gestione dei sinistri sopra franchigia e rientranti sotto le franchigie, le attività volte a mettere a contatto l’amministrazione provinciale con le compagnie assicuratrici per la copertura e la gestione dei rischi, e l’aggiornamento del personale provinciale addetto alla gestione dei sinistri.

In particolare il servizio oggetto della presente procedura prevede lo svolgimento a favore della Provincia di Livorno delle seguenti prestazioni professionali:

1. Identificazione, analisi e quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività della Provincia di Livorno, con particolare riguardo alla funzioni fondamentali dell’Ente, nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetta la Provincia della vigente normativa;
2. Analisi delle polizze assicurative in essere – da presentare all’Ente con apposita relazione entro 60 giorni dall’inizio del mandato di Brokeraggio - in particolar modo in rapporto all’efficacia ed all’economicità del pacchetto assicurativo, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all’emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell’Amministrazione nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi, nonché studio, analisi del programma assicurativo in essere;
3. Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o dell’andamento del mercato assicurativo , e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
4. Assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure di gare per l’affidamento dei contratti assicurativi della Provincia alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara - da proporsi almeno 180 giorni prima della scadenza delle polizze -, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all’atto di affidamento del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

produzione della suddetta documentazione deve avvenire entro 15 giorni dalla conoscenza della cessazione per consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione tenuto conto anche delle peculiari modalità di selezione delle imprese proprie delle Pubbliche Amministrazioni e dei relativi tempi.

5. Assistenza nella redazione del capitolato tecnico nonché nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate, relativamente all'eventuale procedura di affidamento del servizio di gestione dei sinistri sotto franchigia a società di LOSS ADJUSTERS, qualora programmata dall'Ente;
6. Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli enti locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti alle coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
7. Gestione tecnica ed amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi in atto e da stipularsi fino alla scadenza dell'incarico di brokeraggio, e segnalazione preventiva delle scadenze dei premi;
8. Assistenza nella gestione dei sinistri e valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità, mediante un rendiconto trimestrale dello stato dei sinistri con produzione di report indicanti dati numerici (numero sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
9. Trasmissione alle compagnie assicuratrici dei sinistri da gestire così come comunicati dall'Ente e puntuale controllo del rispetto, da parte delle stesse, degli adempimenti contrattuali nei termini previsti. Azioni di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze e/o reiterate inottemperanze e adozione di provvedimenti congiunti con l'amministrazione provinciale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
10. Assistenza nella gestione dei sinistri. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'affidamento di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data. Il broker dovrà supportare l'ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando la tempestiva liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Predisposizione, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia, di un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi);
11. In riferimento ai sinistri attivi, gestione stragiudiziale degli stessi e di quelli corrispondenti in riferimento alle varie tipologie di rischio (compreso il cosiddetto indennizzo diretto) con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;

12. In riferimento ai sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
13. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
14. Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione dei sinistri nonché commento di statistiche riguardanti le sinistrosità fornite dalla Provincia;
15. Supporto formativo al personale degli uffici incaricati alla tenuta dei contratti assicurativi ed i suoi indotti economici e di responsabilità nel sistema di gestione dell'Ente ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.
16. Consulenza e assistenza:
 - a favore di amministratori e dipendenti dell'ente che ne facciano richiesta in relazione alla loro attività di ufficio;
 - relativamente a convenzioni o contratti che la Provincia stipuli con terzi , nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nella individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni della Provincia;
 - nella verifica del rispetto , da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienza, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
17. Il broker si impegna altresì, all'atto della stipula del contratto, ad individuare formalmente il responsabile del servizio indicato in sede di offerta, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso. Tale soggetto risponderà, per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa, per la Provincia di Livorno e avrà il compito di intervenire, decidere per conto del broker, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile che deve comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

18. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker affidatario comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta. Il responsabile inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione. Il broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente su specifica richiesta del responsabile dell'ufficio provinciale, presso la sede provinciale.
19. Il broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia di Livorno né potrà impegnare in alcun modo la Provincia di Livorno (se non preventivamente autorizzato) al quale resta, quindi, ogni potere decisionale. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal competente responsabile del servizio.
20. La società affidataria è l'unica responsabile della esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 3 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Le polizze assicurative della Provincia di Livorno, rilevanti ai fini del presente affidamento, sono le seguenti:

POLIZZA	IMPORTO PREMIO	ALiquOTA IMPOSTA	PREMIO IMPONIBILE
Polizza RCT/O Allianz Spa - scad. 30/04/2020	191.700,00	22,25%	156.809,82
Polizza All Risks Property Generali Italia Spa - scad. 30/04/2020	65.780,00	22,25%	53.807,77
Polizza RC AUTO Amissima Assicurazioni Spa – scad. 30/04/2020	31.518,72	26,50%	24.915,98
Polizza Infortuni Generali Italia Spa - scad. 30/04/2020	1.938,00	2,50%	1.890,73
Polizza All risks opere d'arte Synkronos Italia Srl – scad. 30/04/2020	1.950,00	22,25%	1.595,09
Polizza RC PATRIMONIALE AIB ALL INSURANCE BROKER SRL - corrispondenti di Lloyd's Insurance Company S.A. – scad. 10/05/2020	9.683,69	22,25%	7.921,22

I premi annuali sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre polizze relative a eventi di modesta entità.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

1. L'incarico avrà durata di tre anni nel triennio 2020/2022, con possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore anno (annualità 2023) ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016.
2. Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico, anche in pendenza della formale stipula del contratto dalle h. 00.00 del 01/01/2020 .

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

3. Il Broker dovrà assumere l'impegno di assicurare, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni dalla scadenza dell'incarico, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al broker individuato a seguito di gara pubblica o dalla stessa amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Provincia di Lucca, ai medesimi patti e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all'amministrazione stessa. L'affidatario è tenuto a garantire la proroga del servizio.
5. L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
6. Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi articoli, non ottenesse un nuovo affidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia, rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI

L'espletamento del servizio non comporta alcun onere diretto per la Provincia di Livorno, presente, futuro, per compenso o per rimborsi, in quanto la prestazione del broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi, ed entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica e inserite nei capitolati stessi.

La Provincia di Livorno non risponderà in alcun modo di eventuali adempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie assicurative.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Provincia di Livorno in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richieste dalla compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo annuale presunto dal servizio è quantificato in € 25.668,51, quindi in € 102.674,03 per la durata dell'intero triennio.

Al fine di creare le condizioni effettive di piena indipendenza e assenza di legami, collegamenti, controlli, interessi da parte delle compagnie assicuratrici, si determinano condizioni che rendano la remunerazione del broker svincolata dall'andamento dei premi che saranno attribuiti alle compagnie nel corso dello svolgimento del servizio.

Pertanto, nel caso in cui, nel corso di svolgimento del servizio, i premi riconosciuti alle compagnie assicuratrici aumentino rispetto a quelli attualmente vigenti, la remunerazione del broker, non può aumentare corrispondentemente più di un massimo complessivo del 20%. Tale aumento è calcolato sulla durata complessiva del servizio e ne sarà verificato l'importo alla scadenza sulla base dei dati contabili che il broker si impegna a fornire. Spetta al broker stabilire le modalità che consentano che la sua remunerazione rimanga conforme a quanto sopra previsto.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione provinciale.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività, previste dall'art. 2 del capitolato, inerenti i rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento.

ART. 6 ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO TRA PROVINCIA E COMPAGNIE

La Provincia di Livorno autorizza il Broker ad avviare rapporti e a trattare, in relazione alle coperture assicurative di cui all'art. 3, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici al fine ottenere proposte di offerta e proposte di liquidazione da sottoporre alla Provincia stessa.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia di Livorno l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia di Livorno.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia di Livorno né può impegnare in alcun modo la Provincia se non previa esplicita autorizzazione. Il broker ha piena indipendenza e non è vincolato, legato, collegato, controllato dalle compagnie assicuratrici.

ART. 7 GESTIONE PREMI

Il broker segnala entro 30 giorni dalle rispettive scadenze dei premi mediante mail all'indirizzo indicato dalla Provincia, gli importi, i termini, le modalità operative per i pagamenti. I pagamenti sono effettuati direttamente al broker entro il termine di pagamento dovuto all'assicurazione e dimostrati tramite invio da parte della Provincia di Livorno della documentazione di avvenuto pagamento a cura del servizio di tesoreria.

Con quanto sopra la Provincia risulta adempiente relativamente ai propri obblighi corrispettivi dipendenti dalla stipulazione delle polizze assicurative e, con il versamento al broker, si perfeziona a tutti gli effetti il pagamento del premio; pertanto nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'assicurazione entro i termini e comunque nel caso in cui non sussista la copertura assicurativa a favore della Provincia, il broker ne assume piena responsabilità.

Nel caso di pagamenti da parte della Provincia in ritardo rispetto ai termini sopra indicati, il broker opera per limitare le conseguenze che potrebbero derivarne.

ART. 8 OBBLIGHI DEL BROKER

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza della Provincia di Livorno.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

Il broker agisce nell'esclusivo interesse della Provincia e, in particolare, si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Livorno;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della Provincia di Livorno tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Provincia di Livorno;
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 C.C.;
- farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso;
- a rispettare il Codice di Comportamento interno dell'Amministrazione adottato dall'Amministrazione Provinciale con Delibera n. 188 del 10/12/2013, disponibile sul sito della Provincia di Livorno, sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 9 REPORTISTICA

Al fine di poter meglio consentire di programmare e gestire il servizio, il broker fornisce adeguata reportistica distinta in:

1. reportistica gestionale per polizza e per pratica;
2. reportistica statistica per programmazione, monitoraggio, controllo;
3. reportistica finanziaria contabile, finalizzata a fornire dati utili per la redazione dei bilanci di competenza e di cassa dell'ente.

È richiesta reportistica distinta per polizza e, all'interno delle polizze, per sinistro, che consenta la rintracciabilità attraverso molteplici modalità di ricerca ai fini della gestione delle pratiche.

A tal fine è richiesto l'inserimento nei report delle seguenti specifiche:

nominativo e data di nascita del soggetto che ha subito il sinistro, luogo di accadimento dell'evento dannoso, data e orario dello stesso, modalità di accadimento, circostanze e indicazione della causa addotta, indicazione di quanto richiesto dal soggetto danneggiato sia ai fini del risarcimento del danno materiale che di quello fisico, indicazione dei nominativi dei testimoni, dei medici intervenuti e degli eventuali studi infortunistici e/o legali.

La reportistica deve essere fornita con modalità che consentano il controllo strategico della sinistrosità consentendo di elaborare dati statistici utili per le scelte di programmazione dell'ente e per il controllo circa gli andamenti complessivi delle vicende sinistrose.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

La reportistica finanziaria contabile deve fornire elementi utili per la previsione degli andamenti del mercato assicurativo in relazione al rapporto tra premi e franchigie finalizzata alla redazione dei bilanci dell'ente. Tale reportistica potrà essere corredata di dati riferiti al territorio nazionale e regionale al fine di consentire comparazioni.

ART. 10 RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker risponde secondo le regole della migliore diligenza della propria attività come indicata all'art. 2 del presente capitolato e con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione Provinciale, o a quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Provinciale, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

Resta fermo il diritto della Provincia di Livorno al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato.

ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA PROVINCIA

La Provincia di Livorno si impegna a:

- rendere noto, in occasione di tutte le procedure per l'assunzione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del presente capitolato, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia di Livorno, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso e le relative polizze;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e obblighi riguardanti l'incarico;
- provvedere nei termini ai pagamenti relativi alle scadenze dei premi.

ART. 12 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'affidatario, ai sensi dell' art. 113 e 75, comma 7 del D.lgs. 163/06, deve produrre apposita cauzione definitiva, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale risultante dall'offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione deve essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Nel caso di garanzia prestata da intermediari finanziari la fideiussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127 comma 3 del DPR 207/2010.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

La Provincia di Livorno si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Provincia di Livorno, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'affidatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

La società affidataria dovrà essere provvista, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110. 3 del D.Lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, con un massimale almeno corrispondente a quanto indicato in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio (€ 5.000.000,00). Ad inizio del rapporto la Società affidataria deve consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

La Provincia di Livorno effettua i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalla norme vigenti in materia.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Provinciale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo capitolato, nei seguenti casi:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di perdita delle condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di broker;
- in caso che emerga che il broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici;

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

- ove l'affidatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società quando da tali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- mancato versamento dei premi;
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'affidamento,
- in caso di subappalto non consentito;
- in caso di cessione del contratto;

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

- per sopravvenuta impossibilità dell'affidatario di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica;
- inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato in materia di codice di comportamento.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

ART. 16 PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, ove tale inadempienza non comporti la risoluzione in danno, la Provincia di Livorno provvederà ad applicare una penale da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale avverrà in contraddittorio nelle forme di legge.

In caso di persistente adempimento la Provincia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Livorno, nell'ipotesi di violazione da parte della stessa agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 comma 3, ultimo periodo e dal Codice di comportamento (interno) adottato dall'Amministrazione Provinciale con Delibera n. 188 del 10/12/2013.

ART. 18 CAUZIONI

L'impresa affidataria dovrà presentare prima della stipula del contratto, apposita cauzione definitiva, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo contrattuale quale risultante dall'offerta economica.

La cauzione è prestata, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, mediante sottoscrizione, ed ha il contenuto richiesto all'art 103 del Dlgs 50/2016

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, saranno a carico della società affidataria.

ART. 20 FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'affidamento in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, il broker assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Provincia di Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 21 CESSIONE DI CONTRATTO, AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa affidataria cedere il contratto di cui al presente capitolato.

In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle caratteristiche professionali offerte dalla Società affidataria, non è consentito l'avvalimento ed è consentito subappaltare *esclusivamente* l'attività di supporto formativo di cui all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 22 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Livorno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Livorno; e.mail: privacygdpr@provincia.livorno.it.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.livorno.it, accedendo alla sezione "Privacy"

<http://www.provincia.livorno.it/menu/menuhomesinistra/info-e-servizi/privacy/>.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia di competenza del giudice civile che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato essa sarà attribuita in via esclusiva al foro di Livorno.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi, al codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa applicabile in merito e nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

Per accettazione

Il legale rappresentante o procuratore
